



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

corecomsicilia
Comitato regionale per le comunicazioni

DELIBERA N. 60/2019

XXXX XXXX/ TIM SpA
(Kena mobile)
(GU14/136526/2019)

NELLA riunione del Corecom Sicilia del 16/12/2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata e integrata, e in particolare l'art. 101 che ha istituito il "Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Siciliana" (Co.Re.Com.); Vista la convenzione Agcom ed il Co.re.com Sicilia, per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018;

VISTA l'istanza di XXXX XXXX del 14/06/2019 acquisita con protocollo n. 0261244 del 14/06/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante sig. XXXX Di XXXX lamenta la ritardata disattivazione del servizio di utenza telefonica a suo dire avanzata nel luglio del 2018 e ribadita nei successivi mesi di agosto e novembre 2018. Questo ritardo causava il pagamento comunque effettuato delle relative fatture di addebito nonché una richiesta, da parte di una società terza, della procedura di recupero del credito vantato dalla stessa Telecom Italia spa. Viene pertanto richiesto l'annullamento di tutte le richieste di pagamento in sospeso e che si riferiscono al periodo successivo alla disdetta del contratto, nonché la restituzione di quanto già pagato per un presumibile importo di euro 250,00.

2. La posizione dell'operatore

Il gestore Telecom Italia spa evidenzia che la linea è stata cessata il 5 dicembre 2018 a seguito della richiesta effettuata in data 1 settembre 2018. A seguito di ciò, è stato effettuato uno storno nel conto telefonico di novembre 2018 del canone di ottobre. Non risultano reclami circa disservizi sulla linea e sull'eventuale ritardata cessazione della linea. Allo stato attuale risulta pendente una morosità di circa 580,00 euro. Pertanto il gestore respinge qualsiasi richiesta di indennizzo avanzata.

3. Motivazione della decisione

Premesso che il giorno 6 dicembre 2019 era stata programmata una udienza di discussione tra le parti in causa e che lo stesso istante ha rifiutato di partecipare, sebbene appositamente e puntualmente convocato dallo scrivente Corecom, l'esame della vicenda si basa sulla documentazione e sulle memorie presentate in piattaforma e relative al fascicolo trattato. La tesi dell'istante non è supportata da alcuna memoria allegata che che comprovi quanto sostenuto circa le richieste di cessazione del contratto inoltrate ripetutamente al gestore ed altresì dei pagamenti regolarmente effettuati pur dopo la stessa richiesta di cessazione del servizio. La stessa ricostruzione è scarna di particolari, riservandosi lo stesso utente di quantificare e documentare i pagamenti a suo dire effettuati, in un momento successivo. Di contro il gestore telefonico allega le fatture, l'estratto conto e la missiva trasmesse all'istante che comprovano l'operato compiuto. Dalla ricostruzione degli atti presenti non risultano segnalazioni di guasti alla linea o di altro genere. In ragione di quanto espresso viene respinta la richiesta di indennizzo avanzata dall'istante.

DELIBERA



Articolo 1

- 1) Non avendo alcun elemento a supporto della tesi sostenuta dall'istante Sig. XXXX Di XXXX, si rigetta la richiesta di indennizzo avanzata, per le stesse motivazioni espresse nella motivazione
- 2) Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
- 3) È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo, 16 Dicembre 2019

IL PRESIDENTE

Prof.ssa avv. Maria Annunziata Astone

I COMPONENTI

Avv. Alessandro AGUECI

Avv. Mariano EQUIZZI

Dott. Alfredo RIZZO

Avv. Antonio VECCE